



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL  
TURISMO**

**VISTO** l'art. 7, comma 3 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs. del 29 giugno 2010, n. 128;

**VISTI** gli articoli 26 e 28 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs. del 29 giugno 2010, n. 128;

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni";

**VISTO** l'art. 4, comma 5, del D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

**VISTO** l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A./V.A.S. e che prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere, per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Provincie Autonome interessate;



**CONSIDERATO** che in sede di istruttoria tecnica la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Toscana, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**VISTA** la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di realizzazione dell'Autostrada A1 Milano-Napoli, ampliamento alla terza corsia del tratto Firenze Sud – Incisa Valdarno: Variante San Donato, ricadente nel territorio dei Comuni di Bagno a Ripoli e Rignano sull'Arno (FI), presentata dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., con sede legale in via Alberto Bergamini 50, 00159 Roma con nota acquisita al prot. n. DVA-2011-15381 in data 24 giugno 2011;

**PRESO ATTO** che l'annuncio relativo alla domanda di valutazione di impatto ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale e della sintesi non tecnica, per la pubblica consultazione, è avvenuto in data 23 giugno 2011, sui quotidiani "La Repubblica" ed "La Nazione";

**VISTA** la documentazione trasmessa dal soggetto proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale in data 24 giugno 2011, nonché le integrazioni e chiarimenti pervenuti nel corso dell'iter istruttorio;

**PRESO ATTO** che non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Provvedimento Direttoriale di approvazione del Piano di Utilizzo, prot. n. DVA-2013-0011238 del 15 maggio 2013, espresso sulla base del parere positivo con prescrizioni n. 1204 del 19 aprile 2013, dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A. e V.A.S., a seguito dell'istruttoria sul Piano di Utilizzo delle Terre presentato dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A.;

**PRESO ATTO** che il progetto definitivo presentato, riferibile alla tipologia di cui al punto 10) dell'allegato II alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., prevede l'ampliamento alla terza corsia dell'Autostrada (A1): Milano - Napoli nel tratto denominato "Variante San Donato", che si sviluppa dal km 306+986 al km 313+119 (dal km 6+244 al Km 12+245 del tratto Firenze Sud – Incisa Valdarno);

**PRESO ATTO CHE** per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) tutelate a livello comunitario, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A. e V.A.S., con il citato parere n. 1252/2013, ha ritenuto che le zone interessate dalla costruzione della terza corsia autostradale "Variante San Donato": *non interferiscono né con SIR (Siti di Importanza Regionale, che contemplano i "Siti Natura 2000", ossia i proposti siti di Importanza sia Comunitaria, sia Nazionale e Regionale, le Zone di Protezione Speciale, ecc.), né con aree naturali protette di vario tipo, né zone con presenza di alberi monumentali, o di altre emergenze*

botanico-conservazionistiche, a meno degli alberi soggetti ad autorizzazione al taglio e dei boschi, così come stabilito dalla Legge Forestale della Toscana 39/2000 e dal relativo Regolamento Forestale 48R/2003 e s.m.i. Il fatto che il progetto si sviluppa per gran parte in affiancamento al tracciato esistente, infatti, limita l'incidenza sulle componenti floristico-vegetazionali. I rilievi effettuati nello studio hanno comunque messo in evidenza che nell'area di studio sono comunque presenti specie floristiche, tipi vegetazionali ed habitat di una certa naturalità ed importanza, alcuni dei quali sono anche compresi tra gli elementi di attenzione contenuti negli allegati della Legge Regionale 56/2000 sulla biodiversità; inoltre che "per quanto riguarda le misure di mitigazione, lo studio e quindi il progetto prevede interventi di mitigazione ambientale in grado di minimizzare gli effetti indotti sulle componenti qui considerate e potenzialmente interferite.". In merito alla frammentazione degli habitat che l'ampliamento autostradale in progetto potrà introdurre "le due strategie di mitigazione possibili sono risultate le seguenti: la costruzione di passaggi per la fauna (mitigazioni attive) e la realizzazione di misure destinate ad impedire l'accesso degli animali alla carreggiata (mitigazioni passive).";

**ACQUISITO** il Parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale n. 1252 del 7 giugno 2013 costituito da n. 51 pagine che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

**ACQUISITO** il Parere positivo con prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/20394 del 29 luglio 2013, assunto al prot. DVA-2013-17939 del 31 luglio 2013, costituito da n. 13 pagine che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

**ACQUISITO** il Parere positivo con prescrizioni espresso con Delibera di Giunta Regionale n. 60/2013 del 29 gennaio 2013, assunto al prot. DVA-2013-3111 del 6 febbraio 2013, costituito da n. 25 pagine che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;

**CONSIDERATO** che il proponente con nota del 3 giugno 2013 ha comunicato che "le autorizzazioni mancanti sono rinviate alle successive fasi progettuali";

**VALUTATO** che in base a quanto richiesto dal proponente e sulla base della ricognizione effettuata, la Commissione Tecnica VIA/VAS ha ritenuto che non è necessario alcun supplemento di attività istruttoria al fine di dare compiuta attuazione al combinato disposto di cui agli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 152/2007 ss.mm.ii;

E' fatta salva l'acquisizione in sede di definizione del procedimento autorizzativo di eventuali rinvenibili autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale.

Sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente atto, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dalla Regione.

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dovere provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale:

### DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto relativo alla realizzazione dell'ampliamento alla terza corsia del tratto Firenze Sud – Incisa Valdarno: Variante San Donato dell'Autostrada A1 Milano-Napoli, ricadente nel territorio dei Comuni di Bagno a Ripoli e Rignano sull'Arno (FI), presentato dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1

#### Art. 1 Quadro Prescrittivo

##### Sez. A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS:

1. Poiché il tratto in esame è incluso all'interno del più ampio potenziamento alla terza corsia del tratto autostradale Firenze Sud – Incisa che è stato oggetto del parere di compatibilità ambientale di cui al DEC/VIA n. 1717 del 17 dicembre 2008, si ritengono valide anche per questo intervento le prescrizioni già formulate nel decreto sopra ricordato relativamente a:

- 1.1 il tratto della così detta Variante San Donato dovrà essere gestito all'interno dei lavori del Comitato di Controllo di cui alla prescrizione n. 4 del citato decreto e già istituito presso il Ministero dell'Ambiente con Decreto del Ministero dell'Ambiente DVA-DEC-2012-0000043 del 29.02.2012. Inoltre il Tavolo Tecnico di cui alla prescrizione 1 del decreto VIA n.1717/08, di cui si conferma la validità (già prescrizioni 1.1. e 1.2), dovrà estendere le proprie considerazioni anche al tratto in esame essendo lo stesso quota parte di una tratta funzionale (tratta Firenze Sud-Incisa);
- 1.2 predisposizione di un corretto piano di manutenzione dell'opera implementato per la gestione degli aspetti di natura ambientale (già prescrizione 2.6);
- 1.3 il progetto di monitoraggio partendo da quanto già sviluppato nella documentazione presentata in sede di VIA, dovrà essere approvato dal

Comitato di Controllo prima dell'inizio dei lavori e reso integrato con quanto già in atto per le altre tratte connesse, con particolare attenzione alla archiviazione e diffusione dei dati almeno alle autorità competenti in materia ambientale. In questa sede dovrà essere valutata la durata del monitoraggio post opera che si indica almeno di 3 anni;

2. per gli aspetti progettuali: si ritiene necessario che nella fase di redazione del progetto esecutivo siano condotti sondaggi geognostici in numero adeguato ad approfondire l'insieme delle conoscenze volte ad individuare problematiche sulla componente idrica sotterranea derivanti da tettonizzazione, fratturazione e tipologia litologica (o per combinazione di questi elementi) delle formazioni geologiche attraversate. In ogni caso, durante l'avanzamento dello scavo della galleria, devono essere preventivamente individuati, tramite opportune indagini esplorative, i tratti caratterizzati da possibili significative venute d'acqua. Tenuto conto dei risultati di tali indagini esplorative, gli interventi già previsti dalla società proponente nell'elaborato di progetto "Codice di Scavo ai fini idrogeologici", finalizzati a rendere effettivi i risultati previsti dagli studi idrogeologici presentati, e eventuali ulteriori interventi devono evitare che la galleria possa esplicare effetti drenanti significativi sulla risorsa idrica, con particolare riferimento a quella disponibile presso i pozzi ad uso potabile di Torre a Cona;
3. per l'ambiente idrico in particolare si segnala che la "naturalità" degli interventi non è perfettamente apprezzabile e la sistemazione a verde proposta non pare ricostituire la facies naturale ante operam, anche in considerazione delle modifiche apportate al reticolo delle acque superficiali; pertanto gli elaborati di progetto, prima della redazione dell'esecutivo, devono essere aggiornati coerentemente alle finalità e alle disposizioni previste all'art. 20 delle NTA del PAI, secondo specifiche che potranno essere definite in apposito confronto con l'Autorità di Bacino del Fiume Arno. In tal senso particolare attenzione dovrà essere posta alle opere di regimazione idraulica, con particolare riferimento ai presidi per ridurre il trasporto solido (briglie-filtro), relativamente ad ognuna delle fasi costruttive del rimodellamento morfologico. Al fine di ridurre l'apporto solido al fosso di San Donato, a valle dell'omonimo rimodellamento morfologico, la società proponente deve prevedere negli elaborati progettuali l'inserimento di più briglie-filtro lungo il reticolo idrografico di progetto. In particolare nel cronoprogramma dei lavori, deve essere espressamente prevista e chiaramente esplicitata una fase, antecedente ed indipendente da tutte le altre, dedicata alla realizzazione del sistema di canalette e briglie filtro previsto;
4. la realizzazione del previsto rimodellamento morfologico San Donato deve garantire la stabilità del pendio creato, in fase di costruzione e di esercizio, attraverso accorgimenti costruttivi specifici. Inoltre la società proponente deve effettuare, sia in fase di costruzione che di esercizio, il monitoraggio della stabilità adottando di conseguenza i provvedimenti di mitigazione che si rendessero necessari;

5. dovranno essere costantemente garantite le operazioni tese a minimizzare i disagi per la popolazione originati dalla polverosità, come ad es. il lavaggio delle ruote e la bagnatura delle strade interne ed esterne ai cantieri, l'eventuale asfaltatura di strade e piste, la copertura del carico, l'utilizzazione di automezzi regolamentari, idonei sistemi di trasferimento del materiale, il monitoraggio degli impianti di abbattimento;
6. unitamente ai progetti esecutivi delle opere dovranno essere svolti studi acustici di dettaglio sia per la fase di cantiere sia per l'esercizio per il quale deve essere ampliato a tutti i ricettori lo studio acustico di dettaglio, ricettore per ricettore, dei possibili interventi sul perimetro delle aree di pertinenza delle residenze, per tutte le situazioni con esubero dei limiti in esterno, ubicate oltre 50 m dal perimetro autostradale;
7. in relazione al Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo:
  - 7.1 l'Impresa esecutrice ha l'obbligo di effettuare per le opere all'aperto la caratterizzazione dei materiali da scavo relativi ai punti risultati inaccessibili e per i punti per i quali non è stato possibile investigare gli strati più profondi in fase progettuale;
  - 7.2 l'Impresa esecutrice ha l'obbligo di effettuare la caratterizzazione su cumuli, all'interno delle previste aree di cantierizzazione, per i materiali da scavo che si origineranno dallo scavo in sotterraneo della Variante San Donato;
  - 7.3 l'Impresa esecutrice ha l'obbligo di effettuare la ricaratterizzazione dei materiali relativi agli scavi all'aperto per la tratta n. 2 del lotto 1 e per la tratta 3 del lotto 1, dove sono stati registrati superamenti relativi ai limiti di colonna A per alcuni analiti;
  - 7.4 dovrà essere fornita una relazione di sintesi dei risultati della caratterizzazione al Comitato di Controllo;
8. gli esiti dell'ottemperanza delle prescrizioni poste in capo al Comitato di Controllo dovranno essere comunicati al MATTM e al MIBACT;
9. dovranno essere verificate a cura della Regione Toscana le prescrizioni relative al Parere n. 91 del 22/01/2013 di cui alla delibera della Regione Toscana n. 60 del 29/01/2013 poste in capo alla Provincia di Firenze, ai Comuni ed all'A.I.T.. Tutte le altre contenute nel Parere n. 91 sono confermate alle competenze del Comitato di Controllo, fatte salve le n. 5.7, 5.8, 5.9, 6.1 che sono attribuite all'Autorità di Bacino. Nel Parere n. 91, alla prescrizione 2.1 "Aspetti Progettuali", secondo capoverso, la condizione posta nella parte finale della frase: *"attraverso la saturazione dei terreni più fratturati attraversati dalla galleria"*, non è applicabile all'ambito geostrutturale di cui trattasi;
10. le modalità di stabilizzazione a calce dei terreni da scavo di cui alla prescrizione 4.3 del Parere n. 91/2013 sono da considerarsi specifiche delle successive fasi di approvazione dell'opera e pertanto eventuali proposte della Società di adozione di *"valori alternativi della velocità del vento, o procedure di lavorazione alternative"* dovranno essere richieste e valutate dal Comitato di Controllo in fase di attuazione dei lavori;

**Sez. B) Prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo:**


1. Dell'inizio dei lavori dovrà essere data preventiva comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, per iscritto e con almeno quindici giorni di anticipo.
2. Le operazioni di natura archeologica di seguito riportate dovranno essere eseguite alla presenza di personale della Soprintendenza per i Beni archeologici della Toscana. Qualora non fosse possibile assicurare la vigilanza continua da parte della suddetta Soprintendenza, si renderà necessaria la presenza di collaboratori archeologi, impiegati a carico della committenza e/o appaltatore, il cui curriculum verrà sottoposto all'approvazione della competente Soprintendenza. Essi dovranno attenersi ai principi e ai contenuti del codice Etico di questo Ministero, entrato in vigore il 28 luglio 2011 (consultabile sul sito Internet [www.beniculturali.it/mibac/multimedia](http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia)) e dovranno redigere le risultanze dei controlli secondo gli standard ministeriali.
3. Sarà necessario garantire il controllo costante da parte di archeologi durante tutti i lavori che prevedono asportazione di terreno effettuata a qualsiasi titolo; pertanto non solo quelli realizzati per i lavori relativi alla costruzione della nuova viabilità, ma anche quelli finalizzati alla realizzazione di sottopassi e viadotti (o all'ampliamento delle strutture esistenti), di aree di servizio, di svincoli, di viabilità secondaria, di aree di deposito del materiale di risulta, di aree e di viabilità di cantiere.
4. Ogni attenzione dovrà essere osservata relativamente agli elementi archeologici noti e da tempo segnalati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana: i basolati stradali conservati a sud della frazione di San Donato in Collina e ampi settori di terreno siti presso loc. La Chiocciola, paleontologicamente indiziati. La durata e la complessità dei singoli interventi d'accertamento preliminare da tempo richiesti a La Chiocciola sono collegate a quanto emergerà nel corso di essi.
5. Si tenga adeguatamente in conto che la durata e la complessità degli interventi della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana e dei collaboratori menzionati sono collegate allo svolgimento dei lavori di ricerca che vorranno inserire nel progetto; nel caso tuttavia di ritrovamenti fortuiti di elementi d'interesse archeologico, questi dovranno essere oggetto delle valutazioni specifiche di volta in volta imprescindibili.
6. La Soprintendenza per i beni archeologici si riserva di chiedere varianti al progetto originario per la tutela dei resti archeologici che dovessero venire alla luce nel corso dei lavori.
7. Tutti gli oneri saranno a carico dell'Ente richiedente, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana si riserva esclusivamente la direzione scientifica dei lavori.
8. Si fa inoltre presente che qualora durante i lavori si verificassero scoperte archeologiche fortuite (anche se prive d'estensione e di ogni apparente rilevanza

estetica) è fatto obbligo ai sensi del Capo VI, I sezione. art. 90. del D.Lgs, 42/2004 e s.m.i. e a norma degli articoli 822, 823 e specialmente 826. del Codice Civile: ai sensi infine dell'art. 733 del Codice Penale di sospendere immediatamente i lavori e d'avvertire subito la Soprintendenza competente, i Sindaci e le stazioni CC competenti per territorio, nonché di provvedere alla salvaguardia dei beni rinvenuti per tutto il periodo intercorrente fra il loro ritrovamento e l'intervento della soprintendenza.

9. Considerato che di norma gli scavi archeologici, per quanto riguarda la sicurezza del cantiere, rientrano nelle norme previste dal D. Lgs. 81/2008, si richiama il committente circa gli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge in materia.

Per quanto attiene alle problematiche paesaggistiche:

10. Siano approfonditi e meglio esplicitati, con adeguati elaborati grafici e fotosimulazioni, gli interventi relativi al rimodellamento morfologico di San Donato, sia per quanto attiene alle scelte volte al ripristino paesaggistico in termini di impianto vegetazionale sia a quelle relative alla modellazione morfologica del versante e alla riprofilatura/rimodellamento dei corsi d'acqua interferiti.
11. Siano approfonditi e meglio esplicitati con adeguati elaborati grafici e fotosimulazioni, anche mediante raffronti tra soluzioni alternative, gli aspetti progettuali riguardanti il "viadotto Ribuido", soprattutto per quanto concerne i piloni di sostegno.
12. Siano approfonditi e meglio esplicitati, con adeguati elaborati grafici e fotosimulazioni, gli aspetti progettuali riguardanti i muri di contenimento dei terreni che fiancheggiano il tracciato autostradale, anche mediante raffronti tra soluzioni alternative, correlandone auspicabilmente l'altezza a quella dei cigli di scarpata.
13. Siano approfonditi e meglio esplicitati gli aspetti progettuali riguardanti le sistemazioni vegetali.
14. Sia meglio esplicitata, attraverso adeguati elaborati grafici e fotosimulazioni, la prevista sistemazione delle barriere fonoassorbenti per tutto il tracciato ed in particolare in corrispondenza dell'imbocco nord della galleria, lato verso monte. La tipologia delle barriere fonoassorbenti e la loro collocazione devono garantire il più possibile la *godibilità dal percorso dell'Autostrada del paesaggio circostante* (DM. 23/06/1967). Le soluzioni proposte in progetto e la loro localizzazione dovranno pertanto essere ulteriormente esplicitate in rapporto alla visibilità e alla qualità del paesaggio con cui interferiscono.
15. Vengano adottate opportune misure di tutela e/o compensazione delle zone boscate, limitando al massimo l'abbattimento delle piante di alto fusto.
16. La morfologia dei luoghi utilizzati per le aree di cantiere dovrà essere ricondotta al suo aspetto originario contestualmente alla conclusione dei singoli cantieri. Ogni opera di sistemazione che si dovesse rendere necessaria sarà realizzata con tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica
17. Il taglio della vegetazione e i movimenti di terra necessari per l'esecuzione delle opere dovranno essere limitati in relazione alle mere esigenze di cantiere.





18. Tutte le opere di mitigazione vegetale e di reimpianto previste nel Progetto Definitivo dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate il più possibile in contemporanea con il procedere dei cantieri al fine di giungere al termine degli stessi con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto.
19. Le prescrizioni nn. 10, 11, 12, 13 e 14 dovranno essere ottemperate dal proponente prima dell'approvazione del progetto in sede di Conferenza di Servizi, ai sensi del DPR 383/1994 e s.m.i., e i relativi elaborati progettuali di recepimento andranno sottoposti alla verifica di ottemperanza da parte della Soprintendenza di settore competente e della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea.

**Sez. C) Prescrizioni della Regione Toscana:**

Sono da ottemperare le prescrizioni dettate dalla Regione Toscana, nel parere di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 60/2013 del 29 gennaio 2013, ad eccezione di quelle già ricomprese o in contrasto con le prescrizioni richiamate alle lettere A) e B) del presente decreto;

**Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)**

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate all'art. 1 si provvederà, con oneri a carico del Proponente, come indicato di seguito;

**Sez.A)**

Prescrizioni: A) 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3 e 6

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE-OPERAM – Fase di progettazione esecutiva.

*Ente Vigilante:* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

*Enti coinvolti:* Comitato di controllo

Prescrizioni: A) 4, 5, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e 10

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE-OPERAM – Fase di cantiere.

*Ente Vigilante:* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

*Enti coinvolti:* Comitato di controllo

*Indicazioni:* sono fatte salve le disposizioni di cui al DM 161/2012, anche in merito alle attività di verifica e di controllo di cui all'art. 14 e dell'allegato 8 di competenza dell'ARPA Toscana;

### **Sez.B)**

Prescrizioni: B) punti 15, 16, 17, 18;

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE-OPERAM – Fase di cantiere.

*Ente Vigilante:* Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ciascuno per quanto di competenza.

*Enti coinvolti:* Comitato di controllo

Prescrizioni: B) punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE-OPERAM – Fase di cantiere.

*Ente Vigilante:* Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

*Enti coinvolti:*

Prescrizioni: B) punti 10, 11, 12;

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE-OPERAM – Fase propedeutica all'approvazione del progetto in sede di Conferenza di Servizi ai sensi del DPR 383/1994 e s.m.i.

*Ente Vigilante:* Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

*Enti coinvolti:*


Prescrizioni: B) punti 13 e 14;

*Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza:* ANTE-OPERAM – Fase propedeutica all'approvazione del progetto in sede di Conferenza di Servizi ai sensi del DPR 383/1994 e s.m.i.

*Ente Vigilante:* Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ciascuno per quanto di competenza.

*Enti coinvolti:*

Gli esiti saranno comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



**Sez.C)**

Alla Verifica di Ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto C) provvederà:

- la Regione Toscana, ad eccezione di quelle specificatamente demandate al Comitato di Controllo, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- l'Autorità di Bacino per le prescrizioni n. 5.7, 5.8, 5.9, 6.1;

Gli esiti saranno comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**Art. 3 (Disposizioni Finali)**

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Autostrade per l'Italia S.p.A., al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'Autorità di Bacino Nazionale del fiume Arno, all'ARPA Toscana e alla Regione Toscana, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate. Sarà cura della Regione Toscana comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La proponente Società Autostrade per l'Italia S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, notiziando il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, e trasmetterà al medesimo e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 14-ter, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, al parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed al parere della Regione Toscana sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE

IL MINISTRO DEI BENI  
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI  
E DEL TURISMO

